



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 10 in data: 06.03.2019	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021, relativi allegati e nota di aggiornamento DUP 2019-2021.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addi **SEI** del mese di **MARZO** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – BERTONI MATTEO	P
2 – BROGNOLI BRUNELLA	P	9 - CASTELLI NADIA GIULIA	A
3 – CASTELLI ROBERTA	P	10 – TURRINI GIULIA	A
4 – QUISTINI GIANPIETRO	P	11 – MAZZINI ROMINA	A
5 – QUISTINI DARIO	P		
6 – RIVETTA CRISTIAN	P		
7 – ZANOLINI MAURO	P		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021, relativi allegati e nota di aggiornamento DUP 2019-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.
- le previsioni di bilancio tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. [163, comma 3, del TUEL](#), relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati.

DATO ATTO, altresì, che l'art. [53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) nel testo sostituito dall'art. [27, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#) (Finanziaria per l'anno 2002), ha differito il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi a domanda individuale, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., in corrispondenza della data di approvazione del Bilancio di Previsione. Inoltre, in base all'art. [1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) (Finanziaria 2007), l'approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se tale approvazione è avvenuta dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro i termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, ha effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto Ministero dell'interno Decreto ministeriale 7 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 dicembre 2018, n. 292 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 11.07.2018, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 23.07.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 presentato dalla Giunta;

Vista la legge di stabilità per il 2019, [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) - S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 2018, - recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e segnatamente le disposizioni di interesse per gli enti locali, in virtù delle quali, tra l'altro:

- viene prorogata di un anno la disposizione che consentiva ai Comuni il mantenimento della maggiorazione Imu/Tasi dello 0,8 per mille già applicata dal 2016 (comma 1133 lettera b articolo 1), nonché la facoltà di adottare i coefficienti Tari di cui all'allegato 1 del Dpr 158/1999.
- Il Fondo di solidarietà comunale è fissato, in deroga alla normativa vigente, sugli stessi valori dell'anno precedente, salvo le variazioni conseguenti alle procedure di fusione.
- È possibile aumentare l'imposta di pubblicità fino al 50% nel 2019. Viene disciplinata la possibilità di rateizzare in cinque anni i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta per gli anni 2013/2018.

- Spese.

L'accantonamento minimo al fondo crediti dubbia esigibilità nel triennio resta confermato all'85,95 e 100 per cento. Sarà possibile ridurre con variazioni di bilancio il fondo stanziato per l'esercizio 2019 a un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, a condizione di dimostrare, con riguardo all'esercizio 2018, il rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (articolo 4 del Dlgs 231/92), e che le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 siano state pagate per un importo superiore al 75% del totale ricevuto. Inoltre, il debito commerciale residuo (articolo 33 del Dlgs 33/13) dovrà mostrare alla fine del 2018 una riduzione del 10% rispetto a quello del 2017, o essere nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso.

- Pagamento dei debiti pubblici.

Il legislatore ha ampliato il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del Tuel, che per l'anno 2019 viene elevato da tre a quattro dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2017.

Sarà inoltre possibile il ricorso straordinario alla nuova anticipazione di liquidità concessa da banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie Ue per il pagamento di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

- Ad ogni Comune con meno di 2mila abitanti viene attribuito un contributo di 40mila euro, ai Comuni con popolazione compresa fra 2 mila e 5mila di 50mila euro, ai comuni con popolazione fino a 10mila abitanti pari a 70mila euro, ai Comuni tra 10.001 e 20mila abitanti fino a 100mila euro. Le opere da realizzare, che dovranno essere avviate entro il 15 maggio 2019, non potranno riguardare interventi già integralmente finanziati da altri soggetti e dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

- Con riferimento all' articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011, dal 2019 l'Imu che imprese e professionisti versano sugli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi in misura pari al 40% e non più al 20% come avvenuto dal 2014 sino al 2018. Tale importo è integralmente deducibile ai fini Irap, e la TASI è totalmente detraibile.

Visto in particolare l'art. [151, comma 1, del testo unico](#) delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto inoltre l'art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Atteso che “(...) La contabilità delle Amministrazioni comunali presenta alcune specificità rispetto ad altri livelli di governo (Stato e Regioni) dovute alla natura delle funzioni amministrative a loro spettanti. Per lo svolgimento di tali funzioni, i Comuni utilizzano entrate, di cui una parte è rappresentata da tributi propri, una parte proviene dai trasferimenti delle Regioni o dello Stato, una consistente quota deriva dalla prestazione di servizi e la parte restante si compone di entrate per trasferimenti di capitali o alienazione di beni e prestiti.” (MEF Allegato B Roma, 25 luglio 2017 Capacità fiscali dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario).

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 **“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»**” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- **“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”** (sentenza n. 139/2012);

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui

importo superiori il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superiori il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021 e degli specifici indirizzi formulati dal Consiglio Comunale (opzionale), hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;

Visti lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.11 d.lgs. n. 118/2011) ed allegati ivi compresa nota di aggiornamento dup 2019/2021, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 20.09.2019, redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dopo esaurita discussione viene posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno:

Consiglieri presenti e votanti: n. 8
 Favorevoli: n. 8
 Contrari: n. 0
 Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per l'esercizio 2019 le seguenti risultanze

Tit	Descrizione	Comp.	Cassa	Tit	Descrizione	Comp.	Cassa
NO				NO			
==	FPV di entrata	0	0	I	Spese correnti	504.960,00	565.131,94
	Fondo di cassa presunto inizio esercizio	0	108.821,32				
I	Entrate tributarie	357.910,00	363.964,81				
II	Trasferimenti correnti	24.400,00	25.400,00	II	Spese in conto capitale	103.840,00	134.809,00
III	Entrate extratributarie	176.110,00	187.603,56	III	Spese per incremento di attività finanziarie		
IV	Entrate in conto capitale	103.840,00	335.115,43				
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0				
ENTRATE FINALI		662.260,00	912.083,80	SPESE FINALI		608.800,00	699.940,94
VI	Accensione di prestiti	0	0	IV	Rimborso di prestiti	53.460,00	53.460,00
VII	Anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	130.000,00	130.000,00	V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	130.000,00	130.000,00
IX	Entrate in conto di terzi e partite di giro	132.500,00	133.880,22	VII	Spese per conto terzi e partite di giro	132.500,00	141.886,88
TOTALE		924.760,00	1.175.964,02	TOTALE		924.760,00	1.025.287,82
Avanzo di amministrazione		0	=====	Disavanzo di amministrazione			=====
TOTALE ENTRATE		924.760,00	1.284.785,34	TOTALE SPESE		924.760,00	1.025.287,82
Fondo di cassa finale presunto			259.497,52				

finali:

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
5. di approvare la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
6. di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PERTICA ALTA PROVINCIA DI BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021, relativi allegati e nota di aggiornamento DUP 2019-2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 06.03.2019

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 06.03.2019

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
